

BGE 129 III 556

Bundesgericht (BGE), 2003-08-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_129 III 556](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_129_III_556)

FR: ATF 129 III 556

IT: DTF 129 III 556

Regeste

Regeste Art. 15 Abs. 3 und Art. 66 Abs. 4 Ziff. 3 SchKG; Zustellung einer Betreuungsurkunde im Ausland. Die Zustellung einer Betreuungsurkunde durch öffentliche Bekanntmachung, wie sie in Art. 66 Abs. 4 Ziff. 3 SchKG für einen im Ausland wohnenden Schuldner vorgesehen ist, kann nur ausnahmsweise erfolgen (E. 4). Mit Beschwerde nach Art. 19 Abs. 1 SchKG kann vom Bundesgericht nicht verlangt werden, Weisungen an die kantonalen Aufsichtsbehörden zu erlassen (E. 5).

Erwägungen

E. 1

Dopo aver chiesto ed ottenuto dal Pretore del distretto di Lugano un sequestro nei confronti della B. Inc., con sede a Panama, l'avv. A. ha promosso un'esecuzione in sua convalida. Il 30 aprile 2003 l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha fissato al creditore un termine di 15 giorni per anticipare le spese riguardanti la traduzione in spagnolo e la notifica a Panama sia del decreto di sequestro che del precetto esecutivo.

E. 2

Con sentenza 2 giugno 2003 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso inoltrato dal creditore contro l'operato dell'Ufficio. I giudici cantonali hanno reputato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, in concreto non sono dati i presupposti dell' art. 66 cpv. 4 n. 3 LEF per procedere ad una notifica in via edittale, atteso che la notifica a Panama, seppure lunga e difficile, può compiersi in termini ragionevoli, se confrontata al tempo mediamente necessario per effettuare tale operazione in altri paesi paragonabili.

E. 3

Con ricorso del 16 giugno 2003 A. chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, che sia ordinato all'Ufficio di notificare all'escussa il decreto di sequestro e il precetto esecutivo in via edittale ai sensi dell' art. 66 cpv. 4 n. 3 LEF . In via subordinata domanda al Tribunale federale - richiamando l' art. 15 cpv. 3 LEF - di precisare le condizioni pratiche di applicazione dell' art. 66 cpv. 4 n. 3 LEF . Poiché l'Ufficio federale di polizia indicherebbe che le notifiche a Panama sono molto difficili e che queste possono durare da 5 a 15 mesi, il ricorrente sostiene che il lasso di tempo necessario per una notifica per via diplomatica non sarebbe né adeguato né ragionevole, motivo per cui la notifica deve avvenire mediante pubblicazione. Abusivamente l'autorità di vigilanza si è riferita ad una media concernente altri paesi paragonabili, invece di tenere conto delle difficoltà concrete di una notifica a Panama. In ogni caso, sempre secondo il ricorrente, qualora per notificare un atto esecutivo dovessero essere necessari più di sei mesi, ci si troverebbe di fronte ad una durata inadeguata. Il 19 giugno 2003 la presidente della Camera adita ha concesso, in via

supercautelare, effetto sospensivo al gravame. L'Ufficio non ha presentato osservazioni al gravame. Il Tribunale federale ha respinto, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso. BGE 129 III 556 S. 558

E. 4

Giusta l' art. 66 cpv. 3 LEF quando il debitore è domiciliato all'estero, la notificazione di atti esecutivi si fa per mezzo delle autorità di quel luogo o, in quanto un trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale deve avvenire la notifica lo ammetta, per posta. Nell'eventualità che la notificazione giusta l'appena menzionato capoverso non sia possibile in un termine ragionevole, la notifica di atti esecutivi al debitore domiciliato all'estero avviene mediante pubblicazione (art. 66 cpv. 4 n. 3 LEF). La possibilità di una notifica edittale ai sensi di quest'ultima norma non può che costituire l'eccezione (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, Losanna 1999, n. 68 all' art. 66 LEF). Contrariamente alle semplici comunicazioni degli Uffici, la notifica di un atto esecutivo, e segnatamente di un precetto esecutivo, riveste un'importanza particolare (DTF 116 III 8 consid. 1a). Un'esecuzione inizia infatti sulla base di una semplice affermazione del creditore precedente e il precetto esecutivo viene steso senza che vi sia un esame preliminare inerente all'esistenza e all'esigibilità della pretesa. L'escusso, che vuole opporsi alle intenzioni del creditore, dispone - di regola - unicamente di un termine di 10 giorni dalla notifica del precetto (DTF 119 III 57 consid. 3b). In sostanza, il ricorrente ritiene necessaria una notifica mediante pubblicazione a causa della durata e del grado di difficoltà indicati dall'Ufficio federale di giustizia con riferimento alla notifica di atti esecutivi a Panama. Nella propria guida all'assistenza giudiziaria il predetto Ufficio federale distingue, per la notifica di atti giudiziari, tre tipi di avvertimenti: difficile (schwierig), molto difficile (sehr schwierig) e per il momento impossibile (zur Zeit unmöglich). Il termine difficile indica che il tempo necessario per il compimento della procedura è solitamente conosciuto e che sono previste delle difficoltà, per molto difficile esso intende che l'esito della domanda è incerto e che il tempo necessario è raramente noto (DENIS BARTHE/ALEXANDER HILFIKER, Guida all'assistenza giudiziaria, 7a ed., Ufficio federale di giustizia, Berna 2002, pag. 4). Per quanto attiene al caso specifico, occorre innanzi tutto rilevare che il citato Ufficio federale avverte (stato 20.8.2002) che una notifica a Panama è difficile (schwierig) e non, come invece preteso dal ricorrente, molto difficile (sehr schwierig). Anche la durata (5-15 mesi) che esso menziona per il compimento della procedura non appare così eccezionale da giustificare la notifica mediante pubblicazione di un precetto esecutivo. Infatti, come peraltro già rilevato nella sentenza impugnata, per il Nicaragua vengono indicati 12 mesi, per la Colombia BGE 129 III 556 S. 559 4-12 mesi, per il Brasile 9 mesi e per il Messico 10 mesi. Ora, la norma in discussione non può avere per effetto che per gran parte dell'America centro-meridionale le notifiche di atti esecutivi avvengano regolarmente in via di pubblicazione. Da quanto precede discende che la decisione delle autorità di esecuzione di trasmettere all'escussa il precetto esecutivo in via rogatoriale non viola il diritto federale. Atteso che il ricorrente non ha mai contestato la decisione dell'Ufficio di esecuzione di trasmettere congiuntamente al precetto esecutivo il decreto di sequestro, non è necessario stabilire se quest'ultimo è un atto esecutivo ai sensi degli art. 64 a 66 LEF, suscettivo di una notifica ai sensi dell' art. 66 cpv. 4 n. 3 LEF (in favore di un'applicazione per analogia di tale norma GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. IV, Losanna 2003, n. 31 all' art. 276 LEF).

E. 5

Per quanto attiene alla domanda subordinata, giova ricordare che essa non rientra nelle richieste proponibili con un ricorso fondato sull' art. 19 cpv. 1 LEF , atteso che in base al chiaro tenore dell' art. 15 cpv. 3 LEF la facoltà di impartire istruzioni alle autorità di vigilanza è lasciata all'apprezzamento del Tribunale federale.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.